

Pieve di Soligo, 11/07/2023

Informativa n. 9

OGGETTO: Ultime novità del periodo

# ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI: UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023)

Al fine di adeguare, entro il 02/10/2023, i registratori di cassa al nuovo regolamento della lotteria degli scontrini<sup>1</sup>, è concesso un "bonus" (nella misura del 100% della spesa sostenuta per l'intervento sui misuratori fiscali), fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24<sup>2</sup>. Il codice tributo da utilizzare è il 7032. L'utilizzo del credito è ammesso a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale, e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

# OBBLIGO DI POSSEDERE LA CERTIFICAZIONE SOA, DA PARTE DELLE IMPRESE EDILI, PER POTER UTILIZZARE LE DETRAZIONI EDILIZIE, IN CASO DI APPALTI SUPERIORI A € 516.000 (art. 10 bis del D.L. n.21 del 21/03/2022)

Ricordiamo che dal 1.7.2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli interventi edilizi³, nel caso in cui i lavori siano di importo superiore a 516.000 euro, l'esecuzione dei lavori è affidata **esclusivamente** alle imprese in possesso della qualificazione SOA, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. Il limite di € 516.000 predetto, va calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

La disposizione in oggetto non si applica ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 nonché ai contratti di appalto o subappalto <u>aventi data certa</u>, anteriore al 21.5.2022.

Riportiamo le varie casistiche nella tabella seguente

Tempistiche contratti ed esecuzione lavori	Lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa	Contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022			Contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023	
Effettuazione spese	Senza limiti temporali	Fino al 31 dicembre 2022	Tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023	Dal 1° luglio 2023	Tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023	Dal 1° luglio 2023
Necessità certificazione SOA	NO	NO	SI <sup>4</sup>	SI	SI⁵	SI

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> si tratta in particolare di adeguare i registratori al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale necessario per partecipare alla lotteria ad estrazione istantanea

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> da inviare tramite i canali telematici messi a disposizione dell'agenzia delle Entrate

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quali il superbonus, le detrazioni per ristrutturazioni e per ecobonus, sismabonus, superamento delle barriere architettoniche, installazione di colonnine per la ricarica elettrica

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> le imprese, entro il 1° gennaio 2023, devono aver acquisito la certificazione SOA **o** aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, devono aver acquisito la certificazione SOA **o** aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione



### PROROGATO IL TERMINE DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUI CARBURANTI DEL 3° TRIMESTRE 2022 PER LE IMPRESE AGRICOLE

Il credito d'imposta sull'acquisto di carburanti delle imprese agricole e della pesca<sup>6</sup>, relativo al terzo trimestre 2022, potrà essere utilizzato in compensazione fino al 30/09/2023 (la scadenza precedente era il 30/06/2023). La proroga è prevista dalla conversione in legge del DL 51/2023 (c.d. DL "Enti pubblici"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05/07/2023.

Ricordiamo che per l'utilizzo in compensazione del suddetto credito (relativo al terzo trimestre 2022) nel modello F24, occorre utilizzare il codice tributo "6972".

### ESTESO IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE, ANCHE AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2023 (D.L. 75/2023 art. 37)

Sin dal 2020 viene concesso un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91. Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato successivamente prorogato per gli investimenti 2021, per gli investimenti effettuati dal 1/1/2022 al 31/3/2022 e per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/3/2023<sup>7</sup>.

Viene ora esteso anche agli investimenti effettuati dal 01/07/2023 al 30/09/2023 con le seguenti indicazioni:

- l'investimento in campagne pubblicitarie effettuato nel trimestre luglio/settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- deve essere a favore di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d'imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

L'agevolazione è pari al 50% dell'investimento effettuato, nei limiti dell'importo complessivo stanziato. Per ottenere l'agevolazione, va inviata apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si segnala, a tale riguardo che, nell'aprile scorso, il Ministero ha informato che "sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti i termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso una piattaforma online. I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022".

#### **AVVIO DELL'INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI (INAD)**

A partire dal 06/07/2023 sarà attivo, al sito internet https://domiciliodigitale.gov.it, l'elenco degli indirizzi digitali (caselle di posta elettronica certificata PEC) dei cittadini che, <u>facoltativamente</u>, vorranno iscrivere<sup>8</sup> il proprio indirizzo PEC, al quale le pubbliche amministrazioni invieranno i propri avvisi (ad esempio riguardanti rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta, accertamenti, sanzioni amministrative, ecc.), <u>ad eccezione degli atti dei processi civile, penale, amministrativo, telematico o gli atti di esproprio</u>. Una volta inserito il proprio indirizzo digitale nell'INAD, il cittadino non potrà ricevere comunicazioni aventi valore legale in forma cartacea (via posta). L'iscrizione consente di risparmiare diversi costi, quali quelli di postalizzazione/notifica, e di ridurre il tempo di invio di una comunicazione con valore legale. <u>Sarà sempre possibile modificare il proprio indirizzo PEC o anche cancellarlo dall'elenco.</u> Segnaliamo che i <u>professionisti</u> tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi, i cui domicili digitali (casella PEC) sono già presenti nel registro pubblico INI-PEC, verranno trasferiti automaticamente anche su INAD in qualità di domicili digitali di persone fisiche. Resta salva la possibilità, per i professionisti, di modificare il proprio indirizzo PEC presente su INAD, iscrivendone uno diverso da quello presente in INI-PEC; non sarà possibile invece cancellarsi dall'INAD se non quando si cancelleranno dal relativo Albo di appartenenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> il credito d'imposta è relativo agli acquisti di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, e di carburante acquistato ed utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> per tale trimestre, l'importo del credito d'imposta non può essere superiore a € 10.000

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> accedendo al sito indicato, con il proprio SPID, CIE o CNS, e inserendo il proprio indirizzo certificato